Valle d'Aosta

Legge regionale 15 aprile 2008 n. 9 (Art. 62-septies)

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010.

Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 29 aprile 2008, n. 18.

Art. 62-septies

(Agevolazione per veicoli storici (32).)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'agevolazione di cui all'articolo 63, comma 1-bis, della *legge 21 novembre 2000, n. 342* (Misure in materia fiscale), è riconosciuta anche ai veicoli iscritti nel Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS) e nel Registro ACI Storico.

2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 gli intestatari dei veicoli iscritti nei registri di cui al comma 1 devono presentare apposita istanza alla struttura regionale competente in materia di tasse automobilistiche.

---

(32) Articolo dapprima aggiunto dall'*art. 44, comma 1*, *L.R. 16 giugno 2021, n. 15* e poi così sostituito dall'*art. 3, comma 2*, *L.R. 22 dicembre 2021, n. 35*, a decorrere dal 1° gennaio 2022, (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 62-septies. Agevolazione per veicoli ultraventennali. 1. Sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione, già prevista dall'articolo 63, comma 1-bis, della *legge 21 novembre 2000, n. 342* (Misure in materia fiscale), pari al 50 per cento, gli autoveicoli e motoveicoli, con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009 rilasciato dagli enti di cui all'*articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada), e dal Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS).».